



ISTITUTO COMPRENSIVO SILIQUA

Via E. Fermi n° 12 — 09010 Siliqua C.F: 92105870924

☎ 0781/73863 ☎ 0781/73799 - 0781/779007

e-mail: caic816006@istruzione.it pec: caic816006@pec.istruzione.it

www.comprendivosiliqua.gov.it



Siliqua, 27/11/2018

All'Albo /Agli Atti
Ai Revisori dei Conti

IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO
VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE

Il giorno **27 novembre alle ore 14.00** nei locali della Scuola Secondaria di Via Fermi, Siliqua, viene sottoscritta la presente Ipotesi di accordo, finalizzata alla stipula del Contratto Collettivo Integrativo dell'Istituto Comprensivo Siliqua

La presente Ipotesi sarà inviata ai Revisori dei conti, corredata della Relazione tecnico-finanziaria e della Relazione illustrativa, per il previsto parere. L'ipotesi di accordo viene sottoscritta tra:

PARTE PUBBLICA : Il Dirigente pro-tempore Prof.ssa Silvia Minafra	
PARTE SINDACALE	
RSU	
Podda Giancarlo	
Pitzalis Giacomo	
Scano Robertino	
SINDACATI TERRITORIALI	
FLC/CGIL SCUOLA	
CISL/SCUOLA	
UIL/SCUOLA	
SNALS/CONFESAL	
GILDA/UNAMS	



ISTITUTO COMPRESIVO SILIQUA
 Via E.Fermi n° 12 — 09010 Siliqua C.F: 92105870924
 0781/73863 . 0781/73799 - 0781/779007
 e-mail: caic816006@istruzione.it pec: caic816006@pec.istruzione.it
www.comprensivosiliqua.gov.it



IPOTESI CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO 2018/19

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

**TITOLO TERZO
PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA**

**TITOLO QUARTO
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA**

**TITOLO QUINTO
TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO**

**TITOLO SESTO
ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA
NEI LUOGHI DI LAVORO**

**TITOLO SETTIMO
NORME TRANSITORIE E FINALI**

Il giorno _____ presso l'ufficio del Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di Siliqua ubicato in via Fermi 12 a Siliqua, viene sottoscritta la presente Ipotesi di accordo, finalizzata alla stipula del Contratto Collettivo Integrativo dell'Istituto Comprensivo di Siliqua.

La presente Ipotesi sarà inviata ai Revisori dei Conti, corredata dalla Relazione tecnico- finanziaria e dalla Relazione illustrativa, per il previsto parere. L'Ipotesi di accordo viene sottoscritta tra:

Parte Pubblica	Il Dirigente pro tempore	Silvia Minafra	
Parte Sindacale	RSU di Istituto	Pitzalis Giacomo	
	RSU di Istituto	Podda Giancarlo	
	RSU di Istituto	Scano Robertino	
Rappresentanti territoriali Organizzazioni Sindacali di categoria firmatarie del CCNL			
FLC CGIL		GILDA UNAMS	
CISL		SNALS	
UIL SCUOLA			

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente e ATA dell'istituzione scolastica di Siliqua.
2. Il presente contratto dispiega i suoi effetti per gli anni scolastici 2018-19, 2019-20, 2020-21, fermo restando che i criteri di ripartizione delle risorse possono essere negoziati con cadenza annuale.
3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto entro il 15 luglio dell'anno 2021, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.
4. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo scritto tra le parti.

Art. 2 – Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.

Art. 3 – Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto

1. La verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto ha luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata da tenersi entro l'ultimo giorno dell'anno scolastico di riferimento.

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI


CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 4 – Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali si realizza nelle seguenti attività:
 - a. partecipazione, articolata in informazione e in confronto;
 - b. contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica.
2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

Art. 5 – Rapporti tra RSU e dirigente

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del



restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.



2. Entro quindici giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
4. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.

Art. 6 – Informazione

1. L'informazione è disciplinata dall'art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - a. tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4);
 - a. tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4);
 - b. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c. 9 lett. b1);
 - c. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 c. 9 lett. b2).
3. Il dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 7 – Oggetto della contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 31 e più in generale all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 c. 4 lett. c1);
 - i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto (art. 22 c. 4 lett. c2);
 - i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 22 c. 4 lett. c3);
 - i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015 (art. 22 c. 4 lett. c4);
 - i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990 (art. 22 c. 4 lett. c5);



- i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 22 c. 4 lett. c6);
- i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 22 c. 4 lett. c7);
- i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 22 c. 4 lett. c8);
- i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 22 c. 4 lett. c9).

Art. 8 – Confronto

1. Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto (art. 22 c. 8 lett. b1);
 - i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 22 c. 8 lett. b2);
 - i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. b3);
 - promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 22 c. 8 lett. b4).

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 9 – Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative possono usufruire della bacheca on line del sito Internet della scuola. La sua gestione sarà affidata a un responsabile delle pubblicazioni, comunicato dalle RSU, che verrà eventualmente all'uopo abilitato dall'amministratore di sistema per accedere al sito. Verrà altresì predisposta una bacheca sindacale presso ciascun plesso scolastico. Le pubblicazioni sul sito istituzionale e le affissioni nella bacheca dei documenti sono di responsabilità della persona designata e delle rappresentanze sindacali.
2. Ogni documento pubblicato sul sito o affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale. Nel primo caso la responsabilità si ascrive a colui che è stato abilitato alla pubblicazione.
3. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale i locali della scuola ritenuti idonei dal dirigente scolastico. Il dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Art. 10 – Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 23 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, cui si rinvia integralmente.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.
5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
6. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, per cui n. 1 unità di personale ausiliario e n. 1 unità di personale amministrativo saranno in ogni caso addette a tali attività. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

Art. 11 – Permessi retribuiti e non retribuiti



1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico, il dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al dirigente con almeno due giorni di anticipo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al dirigente.

Art. 12 – Referendum

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.

Art. 13 – Disposizioni sullo sciopero e determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della Legge 146/1990

1. La disciplina del caso di sciopero, nel rispetto della legge e della normativa contrattuale, si riporta in un apposito protocollo allegato al presente contratto.
2. Lo stesso determina il numero delle unità da includere nel contingente necessario ad assicurare nelle istituzioni scolastiche ed educative le prestazioni indispensabili in caso di sciopero sarà



determinato dal dirigente in base alle esigenze del servizio da garantire in coerenza con l'accordo sull'attuazione della L. 146/1990.

TITOLO TERZO
PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 14 – Collaborazione plurime del personale docente

1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall'art. 35 del CCNL del comparto scuola 2006-2009.
2. I relativi compensi sono a carico del Fondo per il salario accessorio dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

Art. 15 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA

1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il dirigente – sentito il DSGA – può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l'orario d'obbligo.
2. Il dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
3. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.
4. Per particolari attività il dirigente – sentito il DSGA – può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL del comparto scuola 2006-2009. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il fondo dell'istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività.

TITOLO QUARTO
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 16 – Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA

1. Per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare è necessario che si verificino entrambe le seguenti condizioni:
 - le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata;
 - la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi.
2. I criteri per individuare le predette fasce temporali sono i seguenti:
 - l'orario di entrata non potrà essere successivo all'orario di inizio delle lezioni;



Art. 17 – Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio

1. Il personale è tenuto a informarsi delle comunicazioni di servizio generali diramate attraverso circolare interna consultando il sito istituzionale della scuola come da Regolamento di Istituto; si ritengono conosciute dal lavoratore dopo il secondo giorno dalla loro pubblicazione.
2. Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) verranno pubblicate sul sito istituzionale e/o sul registro elettronico. Le comunicazioni sono inoltrate al personale tramite la posta elettronica di servizio o altra posta elettronica comunicata e autorizzata all'uso dal personale stesso o altre piattaforme.
3. Le comunicazioni di servizio di carattere individuale verranno inviate all'indirizzo mail dichiarato alla segreteria scuola o consegnate a mano al lavoratore.
4. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque supporto, oltre gli orari indicati in caso di urgenza indifferibile.

Art. 18 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione

1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifico addestramento del personale interessato.
2. Tale addestramento va inteso come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.
3. Il personale deve attenersi all'uso degli strumenti tecnologici messi a disposizione dall'amministrazione scolastica.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

TITOLO QUINTO
TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 19 – Fondo per il salario accessorio

1. Il Fondo per il salario accessorio dell'anno scolastico 2018/19 è complessivamente alimentato da:
 - a. Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (art. 40 CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018) erogato dal MIUR;
 - b. ogni ulteriore finanziamento erogato dal MIUR;
 - c. eventuali economie del Fondo per il salario accessorio derivanti da risorse non utilizzate negli anni scolastici precedenti;
 - d. eventuali altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro in base alla quantificazione risultante nel Programma annuale di riferimento;
 - e. eventuali contributi volontari dei genitori destinati al personale a seguito di delibera di approvazione del Programma annuale da parte del Consiglio di Istituto e successivo accertamento da parte del dirigente da calcolarsi al lordo dipendente.

2. Il Fondo per la contrattazione integrativa è quantificato come da prospetto, sulla base della nota MIUR 19270 del 28 settembre 2018. Viene predisposto sulla base delle informazioni disponibili alla data di avvio della contrattazione ed è tempestivamente aggiornato a seguito della eventuale disponibilità di nuove risorse. Di esso il dirigente fornisce informazione alla parte sindacale.

3. Il **totale delle risorse** finanziarie disponibili per il presente contratto ammonta ad euro **38.872,09** (lordo dipendente), così determinato:

	A. S. 2018-19	Economie	Totale
F.I.S.	27.769,53	62,17	27.831,70
Funzioni Strumentali	3.528,39	-	3.528,39
Incarichi specifici per ATA	1.578,22	-	1.578,22
Ore eccedenti	1.292,88	28,60	1.321,48
Progetti Aree a rischio	844,85	3.215,71	4.060,56
Attività educazione fisica	551,74	-	551,74
Bonus docenti			
Totale	35.565,61	3.306,48	38.872,09

4. Il FIS è di euro **27.831,70**; esso deve essere decurtato dell'*indennità di direzione del DSGA*, pari a 3.613,60; la somma restante, pari a euro **24.218,10** è disponibile per la presente contrattazione, a cui si aggiungono le somme delle attività finalizzate di cui all'art. 20 del presente contratto.

5. L'indennità di sostituzione del DSGA se non utilizzata costituirà economia della presente contrattazione e aumenterà il budget da contrattare per il prossimo anno scolastico.

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]

Art. 20 – Fondi finalizzati

1. I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.
2. Per il presente anno scolastico tali fondi sono pari a:
 - a) per i compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell'avviamento alla pratica sportiva;
 - b) per le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa;
 - c) per gli incarichi specifici del personale ATA;
 - d) per le misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica; La ripartizione delle risorse avverrà proporzionalmente alle attività svolte;
 - e) per i compensi ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti;
 - f) per la valorizzazione dei docenti, ai sensi dell'art. 1, commi da 126 a 128, della legge n. 107/2011 (6.761,61);
 - g) per le finalità di cui all'art 1, comma 593 della legge n. 205/2017;
 - h) per i progetti nazionali e comunitari (PON, POR, convenzioni, fondi delle famiglie...)
 - i) per la formazione del personale (*non ancora determinato*)

CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO

Art. 21– Finalizzazione del salario accessorio



1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo per il salario accessorio devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

Art. 22 – Criteri per la ripartizione del Fondo dell'istituzione scolastica

1. Le risorse del Fondo dell'istituzione scolastica, con esclusione di quelle di cui all'art. 15, sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano annuale di attività del personale ATA. A tal fine sono assegnati per le attività del personale docente il 65% del totale contrattabile, pari a € 15.741,77, e , per le attività del personale ATA il restante 35%, pari a € 8.476,34.
2. La ripartizione di cui al comma precedente può essere variata entro un margine di flessibilità pari a 1.000,00 in caso di esigenze derivanti dall'attuazione del PTOF.
3. Le eventuali economie del Fondo confluiscono nel Fondo per la contrattazione integrativa dell'anno scolastico successivo.

Art. 23 – Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale

1. Le risorse per la formazione del personale, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti, sono ripartiti sulla base delle esigenze di formazione del personale in coerenza con il PTOF e con il piano di lavoro degli ATA. A tal fine verranno eventualmente assegnati per le attività del personale docente il 65 per cento delle risorse disponibili per la formazione e per le attività del personale ATA il restante 35 per cento.



Art. 24 – Criteri e stanziamenti per la ripartizione del fis per i docenti e gli ATA

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 21, sulla base della delibera del Consiglio d'istituto, di cui all'art. 88 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e del Piano annuale delle attività dei docenti, il fondo d'istituto destinato al **personale docente (€ 15.741,77)** è ripartito, come segue, tra le aree di attività di seguito specificate:

	<i>Descrizione</i>	<i>Figure</i>	<i>n. ore</i>	<i>Importo</i>
A	<i>supporto alle attività organizzative</i> (delegati del dirigente, figure di presidio ai plessi)	4	350	€ 6.125,00
B	<i>attività di coordinamento</i> (coordinatori di classe)	20	240	€ 4.200,00
C	<i>supporto alla didattica e progettazione della didattica</i> (responsabili di ricerca e sviluppo, gruppi di lavoro e di progetto ecc.): responsabile e commissione continuità, commissione musica, referenti giochi matematici, referente racconrdo enti locali, referente scacchi, referenti progetti inglese <i>Figure di appoggio alle Funzioni Strumentali (Referenti DSA)</i>	15	229	€ 4.007,50
F	<i>progettazione, organizzazione e coordinamento di attività di arricchimento dell'offerta formativa non curricolare:</i> (max 60 ore)			€ 409,27
G	<i>insegnamento, oltre il proprio orario di lavoro, svolto in specifici progetti didattici:</i> (max 150 ore)			€ 1.000,00
	Somme residue			€ 0,00

Scuola

Capitolo
[Signature]

2. Per il fine di cui al comma 1 si ripartisce la somma destinata al **personale ATA (€ 8.476,34)**, sulla base dei criteri del numero di lavoratori in organico e dell'effettivo carico e responsabilità di lavoro.
3. Le assegnazioni per il personale ATA vengono ripartite per le seguenti attività sulla base delle esigenze della realizzazione del PTOF:

COLLABORATORI SCOLASTICI	
<i>Supporto attività didattiche (max 39 ore);</i>	€ 487,50
<i>Servizi esterni (posta, D.P.T., U.S.P., uffici vari) (max 20 ore)</i>	€ 250,00
<i>Collaborazione con l'ufficio; (max 40 ore)</i>	€ 500,00
<i>Disagio turnazione (max 10 ore)</i>	€ 125,00
<i>Mancaanza totale Servizi esterni di Pulizia (max 40 ore)</i>	€ 500,00
<i>Disagio Collaboratore Unico (Vallemosa) (max 30 ore)</i>	€ 375,00
<i>Pulizie straordinarie per interventi di manutenzione e ristrutturazione degli edifici (max 60 ore) ;</i>	€ 750,00
<i>Riordino straordinario degli archivi della scuola primaria e secondaria (in orario straordinario e/o intensificazione) (max 100 ore) ;</i>	€ 1.250,00
<i>Servizio mensa(max 40 ore)</i>	€ 500,00
<i>Sostituzione Colleghi Assenti anche in altri plessi (max 20 ore)</i>	€ 250,00
TOTALE COLLABORATORI SCOLASTICI	€ 4.987,50
Assistenti amministrativi	
<i>Prestazioni oltre l'orario d'obbligo (max 20 ore);</i>	€ 290,00
<i>Adeguamento e innovazione sistemi informatizzati. (max 40 ore)</i>	€ 580,00
<i>Flessibilità funzionale nei periodi di aggravio lavorativo (max 30 ore);</i>	€ 435,00
<i>intensificazione per la sostituzione dei colleghi assenti (max 90 ore)</i>	€ 1.305,00
<i>Collaborazione sistemazione archivi (in orario straordinarie e/o intensificazione) (max 60 ore);</i>	€ 870,00
TOTALE ASSISTENTI AMMINISTRATIVI	€ 3.480,00

L'importo programmato è pari a € 8.467,50 restano da programmare € 8,84.

4. Le somme massime saranno ripartite tra i dipendenti sulla base degli effettivi incarichi assegnati, le ore effettivamente svolte, la concreta e oggettiva situazione lavorativa con i limiti stabiliti dall'art. 27, comma 2.

5. I progetto e le attività per l'arricchimento dell'attività formativa potranno essere attribuite solo dal momento che verranno accertate le somme disponibili per le finalità del presente contratto.
6. Se le somme accertate ai sensi del comma precedente fossero superiori a quelle previste in questo articolo verranno ripartite secondo i seguenti criteri:
 - per il personale docente: le somme saranno utilizzate per rimpinguare le somme disponibili per le finalità di cui alle lettere g, f del comma 1 di questo articolo;
 - per il personale ATA verrà ripartito nelle stesse proporzioni su tutte le voci indicate nel comma 3 di questo articolo.
7. La ripartizione di cui ai commi 1, 2 e 3, può essere variata entro un margine di flessibilità pari a 500,00 in caso di esigenze derivanti dall'attuazione del PTOF

Art. 25 – Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente



1. La professionalità del personale docente è valorizzata dal dirigente scolastico in base ai criteri individuati dal comitato di valutazione dei docenti al fine della assegnazione del bonus annuale, ai sensi dell'art. 1, cc. 127 e 128, della legge 107/2015 nonché dell'art. 17, co. 1, lett. e-bis del d.lgs. 165/2001.
2. Le risorse finanziarie assegnate all'Istituzione scolastica per la valorizzazione del merito del personale docente per l'a.s. 2018-19 verranno rese note dal dirigente agli interessati appena la consistenza sarà comunicata dall'apposito Ufficio del MIUR
3. I compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente sono determinati sulla base dei seguenti criteri generali ai sensi dell'art. 22, c. 4, punto c4 del C.C.N.L. comparto istruzione e ricerca 2016-2018:
 - i compensi più bassi verranno assegnati nella misura del 40 % e i compensi più alti nella misura del 60 % calcolati sul totale delle risorse disponibili;
 - il dirigente potrà assegnare importi intermedi proporzionali al merito evidenziato dai punteggi riconosciuti dalle apposite tabelle elaborate dal comitato di valutazione.

Art. 26 - Conferimento degli incarichi

1. Il dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
3. L'incarico può prevedere una retribuzione pari alle ore effettivamente documentate dal dipendente nei limiti del massimo autorizzato oppure commisurata a un impegno lavorativo quantificato in un numero di ore determinato forfettariamente sulla base della complessità e della quantità degli obiettivi assegnati.
4. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettiva prestazione delle ore oggetto dell'incarico ovvero verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.

Art. 27 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

1. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.
2. Le retribuzioni stabilite per le attività di cui al comma 1 e quelle da questo contratto riconosciute a titolo di indennità dovute a un particolare disagio della prestazione lavorativa



(flessibilità, turnazioni, incarichi specifici o altri tipi di indennità eventualmente riconosciute) verranno ridotte proporzionalmente alle assenze fruite da ciascun dipendente.

3. Sono escluse dal computo di cui al comma precedente solo le assenze per ferie.
4. Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al Fondo per il salario accessorio, possono essere remunerate con recuperi compensativi, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Art. 28 - Incarichi specifici

1. Su proposta del DSGA, il dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL del comparto scuola 2006-2009 da attivare nella istituzione scolastica.
2. Le risorse disponibili per compensare gli incarichi specifici pari a € 1.578,22 sono destinate a corrispondere un compenso, così fissato:
 - € 1.078,22 complessive per n. il personale amministrativo;
 - € 500,00 complessive per i collaboratori scolastici.
3. I singoli incarichi, nei limiti delle somme complessive stabilite nel comma precedente, dovranno riconoscere la particolare complessità di singoli incarichi, con decisione assunta dal dirigente, su proposta del DSGA.
4. Alla liquidazione della retribuzione per gli incarichi specifici si applicano le disposizioni dell'art. 27, comma 2, del presente contratto.


TITOLO SESTO ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 29 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nell'art. 73 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

Art. 29 Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione

1. Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sono individuati tra il personale fornito delle competenze necessarie e sono appositamente formati attraverso specifico corso.
2. Agli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sopra indicati competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.



TITOLO SETTIMO
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 31 – Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Nel caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa, il dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto produttive di tale violazione.
2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del Fondo per il salario accessorio intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, l'utilizzo delle risorse non ancora utilizzate, non assegnando incarichi ancora da svolgere o revocando quelli parzialmente svolti, nei limiti che consentono il pagamento del lavoro già effettivamente svolto e nella misura necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

Art. 32 – Procedura per la liquidazione del salario accessorio

1. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del Fondo per il salario accessorio devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica.
2. Negli incarichi che prevedono una retribuzione oraria forfettaria, la liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.
3. In caso di mancata corrispondenza, il dirigente dispone – a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto – la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi e comunque non superiore al 50% di quanto previsto inizialmente.

